

***D.L. 19 giugno 1970, n. 370 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 26 luglio 1970, n. 576.-
Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non
insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria e artistica.***

Art. 1.-

Al personale docente delle scuole statali di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate comprese quelle all'estero in qualità di insegnante non di ruolo con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite dagli articoli che seguono. (1)

Parimenti è riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali. (1)

Agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica. (1)

Art. 2.-

Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio prestato in qualità di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, è riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono. (1)

Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.

Art. 3.-

Al personale insegnante il servizio di cui ai precedenti articoli viene riconosciuto agli effetti giuridici ed economici per intero e fino ad un massimo di quattro anni, purché prestato con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo.

Il servizio eccedente i quattro anni viene valutato in aggiunta a quello di cui al precedente comma agli stessi effetti nella misura di un terzo, e ai soli fini economici per i restanti due terzi.

I diritti economici derivanti dagli ultimi due terzi di servizio previsti dal comma precedente, saranno conservati e valutati anche in tutte le classi successive di stipendio.

Ai docenti di cui al primo comma dell'articolo 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici. (1)

Art. 4.-

Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero, se ha avuto la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione.

I periodi di congedo retribuiti e quelli per gravidanza e puerperio sono considerati utili ai fini del calcolo del periodo richiesto per il riconoscimento. (1)

Art. 5.-

Il riconoscimento dei servizi di cui al presente provvedimento non è disposto per il servizio non di ruolo compreso in periodi che risultino già considerati servizio di ruolo per effetto di retrodatazione di nomina in ruolo, previste da leggi speciali.

Art. 6.-

Il beneficio di cui ai precedenti articoli assorbe quello previsto dal primo comma [dell'art. 6 della legge 13](#)

[marzo 1958, n. 165](#) e non è cumulabile con quello di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 6.

A coloro che per effetto della prima applicazione del presente decreto dovesse essere attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento la differenza sarà conservata a titolo di assegno personale, utile a pensione riassorbibile con i miglioramenti derivanti dalla ulteriore applicazione del presente decreto.

Art. 7.-

Al personale insegnante contemplato dal presente decreto viene ricostruita la carriera, secondo i criteri enunciati negli articoli precedenti, riconoscendo, con decorrenza 1 luglio 1970, non più di due anni di servizio. Il rimanente servizio utile ai fini della progressione di carriera è riconosciuto con decorrenza 1 luglio 1971. Gli effetti economici del riconoscimento del restante servizio decorrono dall'1 gennaio 1972. I riconoscimenti di servizio previsti dal precedente comma operano anche nei confronti di coloro che, per qualsiasi motivo, cesseranno dal servizio nel periodo compreso tra l'1 luglio 1970 e l'1 gennaio 1972.

Art. 8.-

Al personale direttivo delle scuole elementari, secondarie ed artistiche in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto il servizio di insegnamento non di ruolo di cui l'interessato non ha beneficiato ai sensi del primo comma [dell'articolo 6 della legge 13 marzo 1958, n. 165](#) o quello eccedente i limiti previsti dallo stesso comma è riconosciuto, ai soli fini economici, con decorrenza per un terzo dall'1 luglio 1970, per un altro terzo dall'1 luglio 1971 e per il restante terzo dall'1 gennaio 1972. Il beneficio potrà essere applicato a richiesta nella classe di stipendio successiva alla prima. (1)

Art. 9.-

Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, è riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.

Art. 10.-

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministro per la pubblica istruzione è tenuto ad emanare un'ordinanza che stabilisca le modalità e i termini per la presentazione delle domande di riconoscimento del servizio.

Art. 11.-

Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati: milioni 15.000 per l'anno 1970; milioni 45.000 per l'anno 1971 e milioni 59.600 a partire dall'anno 1972. (1)

Art. 12.-

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, di lire 15.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al cap. n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. (1)

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 13.-

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Nota: 1) Comma così sostituito dalla legge di conversione: **Legge 26 luglio 1970, n. 576.**

Legge 26 luglio 1970, n. 576.- Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo del personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica. (G.U. 8 agosto 1970, n. 200).

Art. unico.-

E' convertito in legge il D.L. 19 giugno 1970, n. 370, concernente il riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione elementare, secondaria ed artistica, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, primo comma, dopo la parola: pareggiate, sono aggiunte le parole: comprese quelle all'estero.

All'art. 1, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

Parimenti è riconosciuto il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali.

All'art. 1, il secondo comma è sostituito con il seguente:

Agli stessi fini e nella stessa misura è riconosciuto il servizio prestato dal personale di cui al comma precedente in qualità di insegnante di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, comprese quelle all'estero, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica.

All'art. 2, primo comma, dopo le parole: non di ruolo nelle scuole elementari statali, sono aggiunte le parole: o degli educandati femminili statali.

All'art. 3, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

Ai docenti di cui al primo comma dell'art. 1, che siano privi della vista, e al personale direttivo e docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero agli effetti giuridici ed economici.

All'art. 4, secondo comma, dopo le parole: i periodi di congedo retribuiti, sono aggiunte le parole: e quelli per gravidanza e puerperio.

L'art. 11 è sostituito con il seguente:

Per l'attuazione del presente decreto gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1970, sono aumentati delle seguenti somme per gli esercizi sottoindicati: milioni 15.000 per l'anno 1970; milioni 45.000 per l'anno 1971 e milioni 59.600 a partire dall'anno 1972.

All'art. 12, le parole: di lire 14.500 milioni, sono sostituite con le parole: di lire 15.000 milioni.

Legge 13 marzo 1958, n. 165.- Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione. (Pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. 20 marzo 1958, n. 69).

TITOLO I - CARRIERA E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE INSEGNANTE E DIRETTIVO

Capo I - Personale insegnante.

Art. 6.- Valutazione dell'insegnamento non di ruolo.

Il servizio prestato dagli insegnanti degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica anteriormente alla nomina in ruolo, in qualità di insegnante non di ruolo, fino ad un massimo di quattro anni, dà diritto, nella seconda classe di stipendio ed in quelle successive, all'anticipazione per altrettanti anni degli aumenti periodici di stipendio, la cui misura è ragguagliata all'importo iniziale di ciascuna classe.

Agli stessi effetti e negli stessi limiti sono valutati il servizio prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia anteriormente alla nomina in ruolo. Il servizio civile non di ruolo, quello prestato in reparti combattenti e il tempo trascorso in prigionia sono cumulabili.

Ai fini di cui al primo comma il servizio non di ruolo è computato, sempre che sia stato prestato in ciascun anno per la durata prevista, agli effetti della validità dell'anno, dall'ordinamento scolastico vigente in quel tempo, in istituti statali o pareggiati del corrispondente ordine, con il possesso, ove richiesto, del titolo legale di abilitazione e con qualifica non inferiore a "buono" per gli insegnanti collocati in ruolo fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non inferiore a "valente" o a quella corrispondente di "distinto" per gli insegnanti collocati in ruolo dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

Per il servizio prestato negli anni scolastici dal 1940-41 al 1948-49 il titolo di studio tiene luogo di quello di abilitazione.

Agli insegnanti dei conservatori di musica, che abbiano superato un decennio di effettivo e ininterrotto servizio fuori ruolo nella medesima cattedra e con la costante qualifica di "ottimo" sono riconosciuti, ai fini della anzianità in ordinario, i due terzi del servizio prestato fuori ruolo.